

DELIBERA N. 134/26/CONS

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 51, COMMA 3, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208, IN MERITO ALL'OPERAZIONE
DI CONCENTRAZIONE TRA CANARBINO S.P.A. E TISCALI ITALIA S.P.A.
PER L'ACQUISIZIONE DEL CONTROLLO ESCLUSIVO DEI RAMI DI
AZIENDA TELCO CONSUMER E WEBMAIL OLTRE AL TRASFERIMENTO
DEI MARCHI "TISCALI" E "LINKEM".**

NELLA riunione di Consiglio dell'11 giugno 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante "*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*" (di seguito, "ROC"), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 224/23/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante "*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 205/23/CONS;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*" (di seguito, "Tusma");

VISTA la delibera n. 265/22/CONS del 19 luglio 2022, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive e dei procedimenti in materia di tutela del pluralismo di cui all’articolo 51, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*” (di seguito, “*Regolamento*”);

VISTA la delibera n. 66/24/CONS, del 6 marzo 2024, recante l’“*Adozione delle linee guida volte a definire la metodologia specifica per la verifica dell’esistenza di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo ai sensi dell’art. 51, comma 5, del d. lgs. 8 novembre 2021, n. 208*” e il relativo allegato A;

CONSIDERATO che l’art. 3, comma 1, lett. z), del *Tusma*, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, definisce quale SIC: “*il settore economico che comprende le attività di stampa quotidiana e periodica, delle agenzie di stampa, di editoria elettronica, anche per il tramite di Internet, di radio e servizi di media audiovisivi e radiofonici, cinema, pubblicità esterna, sponsorizzazioni (di cui alla lettera ss)) e pubblicità online*”;

VISTA la delibera n. 251/25/CONS, del 28 ottobre 2025, recante “*Esiti della consultazione pubblica concernente l’individuazione dei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, di cui all’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, avviata con delibera n. 97/24/CONS, del 17 aprile 2024*” e il relativo allegato A;

VISTA la delibera n. 316/25/CONS, del 17 dicembre 2025, recante “*Chiusura del procedimento per l’accertamento del valore del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) per l’anno 2023*”, e il relativo Allegato A;

VISTA la comunicazione del 6 maggio 2026 (prot. AGCOM n. 0167938) inviata, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del *Tusma* e dell’art. 4, comma 1, del *Regolamento*, dalla società Canarbino S.p.A. (“*Canarbino*”), inerente all’acquisizione, per tramite di una società veicolo (Newco- Smeraldo S.p.A.), dei rami di azienda telco consumer (B2C), webmail (inclusa la partecipazione in *Veesible S.r.l.*) e dei marchi “*Tiscali*” e “*Linkem*” di proprietà di Tessellis S.p.A. e Tiscali Italia S.p.A. (“*Tiscali*”);

RILEVATO che la società *Canarbino S.p.A.* è controllata direttamente dalla holding Luna Verde S.r.l. (74% delle quote); il gruppo è attivo principalmente nella filiera della vendita a clienti grossisti (midstream) e finali (downstream) di gas ed energia elettrica ed opera, indirettamente ed in via marginale, nel mercato dei servizi di comunicazione elettronica, attraverso la controllata Segnoverde S.p.A. (con il 100% delle quote), società

iscritta al ROC con n. 34203. Il ramo di azienda oggetto di acquisizione include il trasferimento della partecipazione di controllo (75%) detenuta da Tiscali Italia S.p.A. in *Vevisible S.r.l.*, soggetto anch'esso iscritto al ROC con n. 39182 ed operante nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) in qualità di concessionaria di pubblicità online.

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l'Autorità, in occasione di operazioni di concentrazione o intese che intervengono tra soggetti operanti nel SIC o nelle quali anche solo una delle parti sia un soggetto operante nel medesimo sistema e l'altra rientri tra i soggetti obbligati all'iscrizione al ROC (ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249),

i) qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate superino le soglie indicate all'art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e s.m.i.,

o

ii) qualora una (o più) delle parti operanti nel SIC versi in una delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d), comma 3, dell'art. 51 del *Tusma* – relative al livello dei ricavi ed alla titolarità di autorizzazioni televisive e radiofoniche –, che costituiscono indici sintomatici di una posizione di significativo potere di mercato potenzialmente lesiva del pluralismo

procede allo svolgimento dell'istruttoria preliminare di cui all'art. 4 del *Regolamento*;

2. l'inottemperanza all'obbligo di notificare o comunicare le intese e le operazioni di concentrazione di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del *Regolamento*, o il suo tardivo adempimento, è punita ai sensi dell'art. 51, comma 4, del *Tusma*;

3. la società acquirente, *Canarbino*, dalla documentazione in atti, alla data dell'operazione, risulta essere:

- società per azioni di diritto italiano, avente sede legale in via Monti Vincenzo 48, 20123, Milano (C.F. 01317810115 e n. REA - MI/1943137);

- subholding del gruppo *Canarbino* che, attraverso il controllo di diverse società, opera nel mercato energetico in modo verticalmente integrato, coprendo l'intera filiera



del gas naturale e dell'energia elettrica, dal commercio all'ingrosso fino alla vendita al cliente finale;

- non iscritta al ROC ;

- controllata direttamente e rientrante nel perimetro di consolidamento di Luna Verde S.r.l. (74% delle azioni), *holding* del *Gruppo Canarmino*, società a responsabilità limitata di diritto italiano avente sede legale in via Bazzoni Gian Battista n.12, Milano (C.F: 12991860961); il cui unico azionista è l'Ing. Ilaria Michelozzi

- la cui controllata Segnoverde S.p.A. (C.F. 01884540467), attiva principalmente nella vendita di gas ed energia elettrica ai clienti finali ed in via ancillare nel mercato delle telecomunicazioni mobili e trasmissione dati; la società è iscritta al ROC con il n. 34203 in qualità di esercente servizi di comunicazione elettronica e non rientrante nel SIC;

4. la società cedente, Tiscali Italia S.p.A., dalla documentazione in atti risulta essere, alla data dell'operazione:

- società per azioni, società per azioni di diritto italiano, avente sede legale in località Sa Illetta, 09123, Cagliari (P.IVA e C.F.: 02508100928 e n. REA - CA/204250);

- iscritta al ROC con il n.13133 in qualità di soggetto operante nei servizi di comunicazione elettronica, nel mercato delle telecomunicazioni fisse (FTTH, FTTC ed FWA) e mobili (MVNO).

- il cui capitale sociale è detenuto in via esclusiva da Tessellis S.p.A. (C.F. 02375280928 e REA - CA/191784), società quotata in borsa e controllata al 59% da Jefferies Financial Group Inc.

- controllante di Veesible S.r.l. (P.IVA e C.F.: 04040940928), con sede legale in località Sa Illetta, 09123, Cagliari, della quale detiene il 75% del capitale sociale; le quote residue sono ripartite tra Aser Investment Limited (15%) e Rockol.com S.r.l. (10%). Iscritta al ROC con il n. 39182, Veesible opera nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) in qualità di concessionaria pubblicitaria online, provvedendo alla commercializzazione degli spazi pubblicitari sul portale Tiscali e sulle altre *properties* digitali del Gruppo Tessellis, nonché in favore di editori terzi, nei segmenti del display advertising e del web mail advertising;

5. come risulta dagli atti, l'operazione consiste nell'acquisizione da Tiscali Italia S.p.A. del ramo di azienda costituito dall'insieme unitario e inscindibile formato da: i) il ramo d'azienda B2C, comprendente il complesso dei beni, delle risorse e dei rapporti

giuridici funzionali allo svolgimento dell'attività telco consumer di Tiscali, ivi inclusi i servizi di connettività fissa e mobile e le correlate attività commerciali e operative; ii) il ramo d'azienda webmail, relativo allo svolgimento dell'attività di web-mail e dei connessi servizi di raccolta pubblicitaria online attualmente gestiti da Tiscali. Il perimetro del ramo di azienda include la partecipazione di controllo (75% del capitale sociale) in Vevisible S.r.l., concessionaria pubblicitaria online del gruppo Tiscali. L'operazione è regolata dall'offerta vincolante presentata il 1° marzo 2026 da Canarmino (soggetto acquirente) ed accettata in pari data da Tiscali Italia e Tessellis, e posta in essere tramite una società veicolo ("SPV") appositamente costituita (Smeraldo S.p.A. C.F. 14651010960);

6. per quanto concerne l'anno 2023, Vevisible S.r.l. ha conseguito ricavi nell'ambito del SIC (il cui valore complessivo è stato quantificato dalla delibera n. 316/25/CONS in € 20,4 miliardi) [REDACTED], corrispondenti a una quota inferiore allo [REDACTED] del totale;

7. con riferimento all'ambito di operatività, la società opera in qualità di concessionaria pubblicitaria digitale, ponendosi sul lato dell'offerta tra l'editore (Tiscali) e il mercato degli inserzionisti, svolgendo altresì attività di raccolta pubblicitaria per editori terzi attraverso meccanismi di intermediazione tecnologica. L'attività è pertanto riconducibile al mercato SIC n. 14 — mercato dei servizi pubblicitari online, compresi reti pubblicitarie, scambi di inserzioni pubblicitarie e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria, di dimensione nazionale — ai sensi dell'Allegato A della delibera n. 251/25/CONS, nel quale *Vevisible* detiene una quota del tutto marginale ai fini della valutazione del pluralismo;

8. l'operazione non si realizza tra due soggetti attivi nel SIC e, pertanto, non configura una concentrazione orizzontale né determina incrementi di quota riconducibili al medesimo soggetto; inoltre, tenuto conto della marginalità dei ricavi SIC di Vevisible e dell'assenza di contenuti informativi, l'operazione non risulta, sulla base delle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento, rilevante nel determinare l'instaurarsi di effetti distorsivi o comunque lesivi del pluralismo.

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;



DELIBERA

Articolo 1

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 5 del *Regolamento* adottato con delibera n. 265/22/CONS, del 19 luglio 2022.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella